

# *Privacy* e adempimenti organizzativi dello studio legale \*

di Giovanni Vaglio

*“Per ricordare il Prof. Carlo Mezzanotte che ho avuto l’onore di avere come mentore nel lavoro di tesi e come maestro nella mia formazione professionale e scientifica”*

## Sommario

1. **Premessa metodologica**
- 1.2 **Considerazioni introduttive**
2. **Il quadro normativo più recente**
3. **La permanenza del dovere/diritto di informativa e dell’adozione delle misure di sicurezza idonee**

### 1. Premessa metodologica

Questa unità didattica è strutturata come segue

- 1 - Appunti - privacy e adempimenti organizzativi
- 2 – Schemi riassuntivi
- 3 – Formulario
- 4 – Test di verifica

Il Garante nel corso degli ultimi anni e anche recentemente ha affrontato diversi aspetti legati all’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali da parte dei professionisti. Da ultimo occorre segnalare il **“Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria<sup>1</sup>”** che per la particolarità dei contenuti sarà oggetto della prossima lezione.

Per sintetizzare i diversi interventi e per aggiornare quanto segnalato in un precedente scritto<sup>2</sup>, saranno riassunte ricorrendo anche a schemi sintetici rappresentati in forma di diagrammi, le procedure organizzative di uno studio legale finalizzate all’applicazione della normativa.

Per raggiungere questo scopo nelle pagine che seguono si procederà ad una ricostruzione del quadro normativo integrando il contenuto del D.lgs. 196 con le decisioni del Garante direttamente dedicate agli avvocati o riconducibili all’attività

\* rielaborazione di articolo pubblicato su Diritto e Formazione

libero professionale. Di seguito saranno presentati alcuni schemi relativi alla procedure da utilizzare per la verifica dello stato di organizzazione dello studio rispetto alla disciplina in oggetto e per la sua successiva applicazione.

## **2. Il quadro normativo più recente**

Dando per acquisiti i contenuti del D.lgs. 196 particolarmente per i riferimenti alle figure soggettive del titolare, del responsabile, degli incaricati e degli interessati nonché per le definizioni di trattamento, dato personale sensibile e giudiziario e per la differenza fra consenso e informativa all'interessato, l'attenzione deve essere portata principalmente sui provvedimenti del Garante cominciando dal n. 4 del 28 giugno 2007 e da quelli successivi più recenti dello stesso tenore<sup>4</sup> alla quale possono essere aggiunte che le decisioni n. 1, 2, 6, 7, tutte del 2007 rispettivamente dedicate al trattamento dei dati sensibili in materia di lavoro, alla tutela dei dati riguardanti lo stato di salute e le abitudini sessuali, all'attività degli investigatori privati ed infine al trattamento dei dati giudiziari da parte dei privati.

L'autorizzazione n. 4 si inserisce nel novero delle autorizzazioni generali già rilasciate in passato dal Garante è specificamente dedicata all'attività professionale dell'avvocato per quanto attiene al trattamento dei dati dei clienti e dei terzi coinvolti nell'esercizio dell'attività di patrocinio.

Il provvedimento in esame copre gran parte dell'attività professionale ed in questo senso rappresenta l'attuazione interpretativa della disciplina legislativa ed un'estensione, quanto all'ambito di applicazione, rispetto alle precedenti autorizzazioni.

L'autorizzazione generale, come tutte le decisioni di questo tipo, ha durata limitata nel tempo (dodici mesi) con scadenza fissata al 30 giugno 2008 ma è stata rinnovata.

Al sistema normativo appena indicato si aggiungerà il codice di deontologia e buona condotta la cui fase istruttoria è terminata il 30 aprile 2008.

Schematizzando il quadro normativo di riferimento per gli avvocati risulta essere quello rappresentato nella scheda 1 della presentazione.

**2.1.** L'autorizzazione generale, secondo il disposto dell'art. 40 del codice della *privacy*, consente ai destinatari di trattare dati sensibili senza il consenso

\* rielaborazione di articolo pubblicato su Diritto e Formazione

dell'interessato nell'ambito dell'esercizio della propria attività purchè vengano rispettate determinate prescrizioni che saranno esaminate nel paragrafo successivo. I destinatari dell'autorizzazione n. 4 del 2007 sono quei liberi professionisti che siano, quale condizione per l'esercizio dell'attività *“tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio dell'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1996 n. 266 in tema di assistenza e consulenza”*. Vi è poi la previsione dell'equiparazione dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi speciali istituiti ai sensi dell'art. 34 della legge forense nonché l'estensione dell'autorizzazione ai sostituti e ausiliari *“che collaborano con il professionista ai sensi dell'art. 2232 c.c., ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Sembrano essere ricomprese nell'autorizzazione tutte le figure che si trovino ad operare nella sfera di uno studio legale sia stabilmente – avvocati, colleghi di studio associati e dipendenti, praticanti – sia in modo discontinuo legato a casi specifici – ad esempio il domiciliatario o il sostituto di udienza o per brevi periodi senza radicamento professionale/lavorativo nell'organizzazione dello studio – stagisti, borsisti e figure similari.*

**2.2.** L'autorizzazione si presenta come applicazione dell'art. 26 comma 4 lett. c) del codice laddove afferma che i dati sensibili possono essere trattati anche senza consenso dell'interessato ma previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. Questa definizione si presenta restrittiva rispetto alle molteplici attività professionali dell'avvocato svolte spesso in ambito non strettamente giudiziario con la necessità di trattare dati personali. L'autorizzazione in esame risolve questo profilo.

Occorre preliminarmente precisare che l'autorizzazione al trattamento senza consenso è sottoposta alla condizione generale del rispetto del principio di necessità. Si tratta di un principio già espresso nell'art. 3<sup>5</sup> del decreto legislativo 196 e che costituisce un principio generale delle regole del trattamento dei dati personali anche se il contenuto dell'art. 3 sembra solo riduttivamente destinato all'organizzazione dei sistemi informatici

\* rielaborazione di articolo pubblicato su Diritto e Formazione

In sintesi il principio si sostanzia nella regola che i dati atti ad identificare un soggetto e segnatamente i dati sensibili devono essere utilizzati (trattati) solo quando ciò sia assolutamente necessario e non sia possibile raggiungere il medesimo risultato utilizzando dati anonimi. Nell'autorizzazione in esame questo principio è così espresso: *“Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante rispettivamente dati anonimi od opportune modalità che consentano di identificare l'interessato solo in caso di necessità”*.

Quello appena descritto si presenta come una condizione limitativa dell'operatività dell'autorizzazione avente carattere generale ed attuativa del principio che come osservato è contenuto nell'art. 3 del decreto 196. Il contenuto specifico dell'autorizzazione si ricava invece dall'analisi delle finalità del trattamento.

Afferma infatti il Garante che in virtù dell'autorizzazione generale possono essere trattati i dati sensibili di terzi “ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti ad incarichi conferiti che non possono essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa”. Il riferimento è in questo caso per l'art. 3 del codice e per i dati personali non sensibili. “Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione generale n. 2/2007”.

Come è evidente l'autorizzazione riguarda l'esercizio dell'attività professionale e quindi si incentra sul trattamento dei dati dei propri clienti e di terzi quali le controparti. Per quanto riguarda il trattamento dei dati dei collaboratori e dei dipendenti il riferimento normativo è anche per il testo del codice e per le altre specifiche autorizzazioni indicate nello schema generale presentato in queste pagine.

Al fine di chiarire i limiti entro cui l'avvocato può operare senza consenso è necessario esaminare la sezione dell'autorizzazione dedicata alle finalità del trattamento. Dall'esame di questo profilo, procedendo per esclusione, è possibile individuare in quali casi è invece necessario il consenso al trattamento da parte dell'interessato.

“Il trattamento di dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento di un incarico che rientri fra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro.

b) Ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle indagini difensive di cui alla L. 7 dicembre 2000 n. 397, anche a mezzo di sostituti e consulenti tecnici, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale è inviolabile.

c) Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall’art. 60<sup>6</sup> del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale”.

Sono quindi da escludere, cioè non possono essere trattati dati sensibili senza consenso, tutte quelle attività di trattamento o di cessione a terzi di dati che esulino da quelle elencate nell’autorizzazione e che comunque esulino dall’oggetto del rapporto contrattuale che si instaura fra l’avvocato e il cliente con il conferimento del mandato. A questa esclusione che deriva dal contenuto dell’autorizzazione e dal tenore del Codice devono essere aggiunti gli ulteriori limiti derivanti dalla legge forense e dal codice deontologico che impongono il dovere di segretezza professionale.

Anche in questo caso un schema esemplificativo può essere d’aiuto, per questo si rimanda allo Schema 2

### **3. la permanenza del dovere/diritto di informativa e dell’adozione delle misure di sicurezza idonee**

Risolto attraverso la lettura del codice e l’autorizzazione del Garante il problema del consenso, è necessario chiarire che il trattamento senza consenso non significa esonero o deroga all’applicazione della disciplina da parte degli avvocati. Le norme sul

\* rielaborazione di articolo pubblicato su Diritto e Formazione

consenso così come interpretate nell'autorizzazione richiamata e nelle altre decisioni del Garante, sono una chiara applicazione del testo del codice non una sua deroga.

Movendo da questa lettura gli avvocati non possono prescindere da alcuni altri adempimenti che sono contenuti nella legge e che saranno oggetto dei prossimi articoli.

In particolare occorre ricordare l'obbligo dell'informativa a favore degli interessati previsto dall'art. 13 del codice, disposizione che deve essere collegata con l'art. 7 che contiene il catalogo dei diritti che la legge riconosce agli interessati stessi (la qualifica deve essere riconosciuta secondo la definizione contenuta nell'art. 4 del codice a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, ai quali i dati si riferiscono). Sulle modalità di attuazione dell'informativa una conferma a quanto già sostenuto in passato si trova nell'art. 3 dello schema di codice deontologico il cui esame è oggetto della seconda lezione

Altri adempimenti necessari incidono invece sul profilo organizzativo interno dello studio (del resto anche l'informativa può essere vista come il momento di passaggio dall'assetto organizzativo interno dello studio al profilo dell'attenzione e del rispetto del cliente) questi sono l'adozione delle misure di sicurezze fisiche, organizzative e logiche proporzionate alla tipologia dei dati oggetto del trattamento ed al reale assetto dello studio; misure che trovano il loro strumento di sintesi nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). Questi profili e, in particolare quello relativo all'informativa da rendere all'interessato sono ripresi nel codice deontologico elaborato dal Garante.